



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 MILANO - MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 20 dicembre 2012, presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Lodi - Monza e Brianza, si sono incontrati:

p. NCR Italia Srl

Giovanni Bardi

Paola Ciardi

p. UNIONE Confcommercio

Manuela Sangiorgio

p. FILCAMS - C.G.I.L.

Mariacarla Rossi

p. FISASCAT - C.I.S.L.

Gualtiero Quetti

p. UILTuCS - U.I.L.

Roberto Pennati

la R.S.U.

Gennaro Caiazzo

Catello D'Apice

Denis Giacomini

Roberto Montagner

Massimo Finazzi

Massimo Giuliani

Massimo Micca

Marco Giorgi

Marco Pierpaoli

Premesso che

a) NCR Italia Srl con lettera del 18 ottobre 2012, che è da intendersi qui richiamata nonchè parte integrante del presente Accordo, ha avviato una procedura di riduzione di personale relativa a n. 25 lavoratori ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza - come meglio specificate nella citata comunicazione del 18 ottobre 2012 - sono state altresì illustrate in appositi incontri con le Organizzazioni Sindacali presso l'Unione Confcommercio della Provincia di Milano e sono state, pertanto, oggetto di un esame congiunto tra le Parti;

c) la discussione in sede sindacale di cui alla premessa che precede ha consentito una approfondita analisi della situazione e, in particolare, l'esame sia di tutte le possibili soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori ed alla conseguente loro iscrizione nelle liste di mobilità, sia dei motivi per cui esse non sono percorribili, nonchè infine l'esame circa una utilizzazione diversa della maggioranza del personale in esubero nell'ambito della stessa NCR Italia Srl, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Anche con lo scopo di ridurre l'impatto occupazionale e di consentire all'azienda una ottimizzazione della propria struttura dei costi, in via eccezionale, viene ridotta per tutto il personale per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2014 l'assegnazione annuale dei permessi retribuiti (R.O.L.) per un totale di n. 32 ore per ciascun anno, nonchè di n. 1 giornata di ferie per ciascun anno esclusivamente per il personale con anzianità aziendale superiore a 20 anni, la cui assegnazione è pari a n. 26 giorni di ferie/anno invece di 22 giorni di ferie/anno rispetto al personale con anzianità di servizio inferiore a 20 anni.

Inoltre, ritenuto congiuntamente necessario procedere ad un progressivo smaltimento del residuo ferie attraverso un'opportuna pianificazione, senza peraltro compromettere l'efficienza e la qualità del servizio ai clienti, le Parti si incontreranno su base semestrale per verificare l'andamento del suddetto programma.

3. Le Parti concordano in data odierna, come da separato verbale, un aggiornamento dell'attuale Accordo Sindacale relativo ai turni e agli stand-by in modo da consentire un recupero di efficienza e di riduzione di costi con effetto 01/01/2013.

4. Conseguentemente, NCR Italia Srl procederà alla messa in mobilità di n. 20 lavoratori entro il 31 agosto 2013 e con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

5. Con il presente accordo, in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, si riconosce la facoltà di NCR Italia Srl di procedere alla messa in mobilità dei singoli lavoratori di cui al punto 4. che precede anche oltre il termine di cui all'art. 4, comma 9, della legge 223/91 e, in particolare, sino al 31 agosto 2013, al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sociale della procedura di riduzione del personale.

6. Anche in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2103 c.c. ed in ossequio a quanto previsto al comma 11, dell'art. 4 della legge 223/91, NCR Italia Srl potrà individuare la possibilità di un graduale trasferimento in altre posizioni lavorative non coinvolte da situazioni di eccedenza all'interno della stessa NCR, anche a seguito di processi di formazione, addestramento ed affiancamento, di eventuali lavoratori attualmente impiegati in posizioni di lavoro destinate ad essere soppresse.

Inoltre, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, NCR valuterà l'opportunità di trasformare alcuni contratti a tempo pieno in contratti a part-time a 19 ore e 45 minuti settimanali e NCR erogherà ai lavoratori interessati un bonus "una tantum" pari al 50% della retribuzione persa nei primi dodici mesi del nuovo orario a part-time.

7. Ai lavoratori di cui al precedente punto 4., NCR Italia erogherà come accompagnamento alla mobilità, in aggiunta all'indennità sostitutiva di preavviso, un incentivo all'esodo nelle seguenti misure:

- a coloro che verranno posti in mobilità e che accederanno al trattamento pensionistico entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con NCR Italia, verrà riconosciuto un importo lordo pari a 6 (sei) mensilità;

- a coloro che verranno posti in mobilità e che accederanno al trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con NCR Italia verrà riconosciuto un importo lordo pari a 11 (undici) mensilità;

- a coloro che verranno posti in mobilità e che accederanno al trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con NCR Italia, verrà riconosciuto un importo lordo pari a 16 (sedici) mensilità;

- a coloro che nel corso del periodo di mobilità non matureranno i requisiti per il pensionamento verrà riconosciuto un importo lordo pari a 22 (ventidue) mensilità.

Ai lavoratori di cui al precedente punto 4., che hanno già maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, verrà riconosciuto un importo lordo pari a 1 (uno) mensilità in aggiunta all' indennità sostitutiva di preavviso.

In aggiunta a quanto sopra indicato, a tutti coloro che verranno posti in mobilità verrà inoltre erogato un importo lordo pari a n. 1 mensilità a titolo transattivo novativo.

Per mensilità lorda si intende la retribuzione annua lorda fissa (senza considerare le eventuali parti variabili) diviso per 14.

Resta inteso tra le Parti che i sopradetti importi verranno corrisposti ai lavoratori che rinunceranno all'impugnazione del provvedimento di licenziamento ed ad ogni altra pretesa con apposito verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione delle controversie istituita, all'interno dell'Ente Bilaterale territoriale del Terziario, presso l'Unione Confcommercio di Milano, ovvero avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi dell'art. 2113 ultimo comma c.c.

(Handwritten signatures and initials)

8. I lavoratori di cui al punto 4., come da prospetto dell'organico, della sua collocazione e dei profili professionali allegato alla citata comunicazione aziendale del 18 ottobre 2012, saranno collocati in mobilità secondo i seguenti criteri:

- compatibilmente e subordinatamente alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative dell'azienda, volontarietà ad aderire alla collocazione in mobilità. Tale criterio della volontarietà si applicherà sia ai lavoratori addetti ai settori dichiarati in esubero sia ai lavoratori addetti a settori non dichiarati in esubero, ma con profili professionali fungibili con i profili per cui è stato dichiarato l'esubero, ovvero;

- sempre compatibilmente e subordinatamente con le esigenze tecnico - produttive ed organizzative dell'azienda, diritto di accedere al trattamento di pensione nel corso o al termine del periodo di permanenza nelle liste di mobilità.

In caso di adesione volontaria l'azienda si riserva di valutare e accettare le singole richieste secondo le proprie esigenze tecnico - produttive e organizzative e di tutela del know how aziendale.

9. NCR Italia si dichiara disponibile, su richiesta del lavoratore, a definire l'attivazione di una procedura di "outplacement", con una società specializzata già individuata da NCR Corporation, per il personale posto in mobilità, ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nel corso del periodo di mobilità.

10. Le Parti concordano inoltre che, a favore dei lavoratori di cui al punto 4., ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nel corso del periodo di mobilità, verrà riconosciuto, onde consentire la riqualificazione professionale, un monte ore di permessi equivalente a quello contrattualmente previsto per il diritto allo studio (60 ore).


11. NCR Italia si dichiara inoltre disponibile a favorire, se possibile, anche attraverso un confronto con la RSU, la ricollocazione presso altre aziende dei lavoratori compresi nelle funzioni dichiarate in esubero, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative sia di NCR sia di tali altre aziende. Le Parti convengono che ai lavoratori ricollocati, attraverso il supporto di NCR, presso altre aziende verrà erogato un incentivo all'esodo pari a numero 5 (cinque) mensilità lorde, come definite nel precedente punto 7., in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso.


In caso di eventuali modifiche alla normativa previdenziale vigente che dovessero impattare sui singoli lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro trentasei mesi dalla messa in mobilità (in base all'attuale normativa), le Parti si incontreranno per valutare eventuali soluzioni.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito e concluso la procedura prevista dal combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata con comunicazione del 18 ottobre 2012.

Le OO.SS. e la RSU esprimono parere favorevole sulla presente ipotesi di accordo che verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori. Le Parti conseguentemente si incontreranno il 20 dicembre p.v. per la ratifica definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto:


p. NCR Italia Sfl


p. UNIONE Confcommercio della Provincia di Milano


p. FILCAMS - C.I.G.L.



p. FISASCAT - C.I.S.L.



p. UILTCS - U.I.L.



la R.S.U.

